



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-06-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

53 - 08 - 09
 Genio Civile di Avellino
 presidio Protezione Civile
 pec: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

e. p.c. 60 - 01 - 00
 Avvocatura Regionale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI
 pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0197670 19/03/2014 16.06
 Mitt.: 530803 UOD Servizio geologico e coord...
 Rec.: 530803 UOD Genio civile di Avellino...
 Classifica: 15 Fascicolo: 22 del 2010



P.O. LLPP.
 n 22 del 31/3/14

Oggetto: Prat. n. 11/14 - Avv.ra. Invio sentenza n. 122/12 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli ad istanza di Esposito Francesco + 2.

Si inoltra la nota n. 159097 del 06.03.14. dell'Avvocatura Regionale, unitamente alla Sentenza n. 122/12, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, predisponga ogni atto ad essa consequenziale.

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Biascioli

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 UFFICIO GENIO CIVILE DI AVELLINO

ASSEGNAZIONE POSTA DEL
26 MAR. 2014

Autografo: *[Signature]*
 Sottoscrizione del Responsabile ☐

Modello SCANNED ☐

URGENTE DEL SOTTINTENDENTE ☒

CONDONATO *[Signature]*

IL DIRIGENTE
 Dott. ssa *Claudia Campobasso*

Il Dirigente
 Dott. Geol. Giuseppe Travia

28 MAR. 2014
 Preso in carico in data



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

53-08-03

D.G. Per I Lavori Pubblici, E La Protezione Civile

Via De Gasperi, 28
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0159097 05/03/2014 09.12

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ras. : 020803 UDD Servizio geologico e coord...

Classifica : 4.1.1.

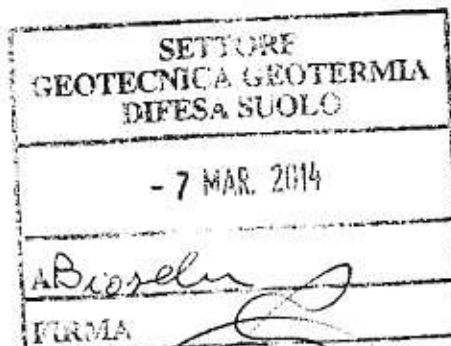


N. Pratica: CC- 11/2014
Sentenza n.122/2012
Oggetto: R.G. n.85/08
Esposito Francesco + altri

In riferimento alla Vs nota n.0120550 del 19.02.2014 si invia copia della sentenza di cui all'oggetto, per gli adempimenti di competenza.

a.m.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo -



5. 122/12



Avv. ZIGARELLI CONSIGLIO
Via F. Tedesco 454
83100 AVELLINO

N. 85/08
CRON 464
REP. 456
RELATORE
L. J. CANDIA
OGGETTO:
RISARCIMENTO
DANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTI D'APPELLO DI NAPOLI

07 GEN 2014

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE Tribunale Regionale
Napoli: Via S. Lucia, 81

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo
- dr. Ugo Candia
- dr. ing. Luigi Vinci
- Presidente -
- Giudice delegato - est. -
- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.85/2008 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

e pendente

TRA

ESPOSITO _ _ Francesco (c.f.SPSFNC61S08A509R),
GUERRIERO Francesco (c.f.GRRFNC78T10A509M) e
GUERRIERO Giancarlo (c.f.GRRGCR80B03A509Y), rapp.^{li} e
difesi in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo
del giudizio dall'avv.^{to} Consiglio Zigarelli (c.f. non indicato) presso lo
studio dell'avv.^{to} Ernesto Prato elett.^{li} domiciliati in Napoli al C.^{no}
Meridionale n. 7.

03 GEN 2014 RICORRENTI -

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.^{ta} p.t.,
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

- RESISTENTE - CONTUMACE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 27 maggio 2008 e
rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 2 gennaio 2010, Francesco

roc. n.85/2008 r.g

Pagina 1 di 9

ESPOSITO + 2 c/o REGIONE CAMPANIA



CF
Mocanica

del Emulo
 1-2 NITRITAZIONE
 AN ZIGARIN
 16-12-2013

Esposito, nonché Francesco e Giancarlo Guerriero hanno convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir così provvedere:

a) accertata l'illegittimità del comportamento della convenuta nella tenuta del letto del torrente Fenestrelle, condannarla ad eseguire le opere necessarie a consentire il regolare deflusso delle acque e ripristinare lo status quo ante;

b) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalle rispettive proprietà degli attori a quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo".

Espletata la prova testimoniale ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, gli attori hanno definitivamente concluso quantificando in € 20.000,00 il risarcimento dovuto a favore di Francesco Esposito ed in € 30.000,00 quello a vantaggio di Francesco e Giancarlo Guerriero.

All'udienza collegiale del 15 ottobre 2012 la causa è stata riservata a sentenza.

2. Gli attori premettono di essere proprietari e possessori di fondi rustici situati in agro del Comune di Avellino alla località "Spineta", così individuati:

PROPRIETARIO	FGL	PART.	ARE	TITOLO
Francesco Esposito	17	1057	15,87	Atto notar Pesiri del 8.12.1999
" - "	"	1059	15,67	"
" - "	"	487	8,90	"
Francesco e Giancarlo Guerriero	17	484	19,41	Successione ereditaria dalla madre Annamaria Esposito, titolare giusta atto per notar Pesiri dell' 8.12.1999
" - "	"	265	47,33	"

Ciò posto, gli istanti lamentano di aver subito, a seguito delle esondazioni del torrente "Fenestrelle" avvenute nel mese di settembre 2006 e poi in data 22 e 24 marzo 2008, danni ai predetti fondi coltivati a nocelleto, rappresentando che i citati terreni, per effetto della citata alluvione, vennero invasi da sabbia e pietra di fiume, così restando inutilizzabili per la coltivazione, e che numerosi alberi di nocciolo furono divelti.

Sostengono, infine, gli attori che di tale eventi risulterebbe responsabile la Regione Campania per non aver irregimentato in modo regolare le acque e

Proc. n.85/2008 r.g

Pagina 2 di 9

ESPOSITO + 2 c/o REGIONE CAMPANIA

uf
 meccanica



per aver eseguito una irregolare manutenzione dell'alveo del rio, che avrebbe stravolto l'originario deflusso delle acque con opere di deviazione rovinose per il terreno e senza difendere nel tratto le sponde del fiume.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania non costituitasi in giudizio (nemmeno) all'esito della rinotifica dell'atto di citazione eseguita in data 2 gennaio 2010.

4. Sempre in via preliminare va osservato che i ricorrenti hanno offerto adeguato riscontro dell'allegata legittimazione attiva, documentando l'Esposito il relativo titolo dominicale (cfr. atto di donazione e divisione dell'8 dicembre 1999 per notar Pesiri rep. 33015 - racc. 11129), mentre i germani Guerriero per il tramite della dichiarazione di successione e la visura catastale hanno fornito elementi di fatto idonei a giustificare il convincimento circa l'esistenza di un rapporto con il bene tale da far ricadere il nocumento, che deriva dal dedotto danneggiamento, nel patrimonio degli attori (cfr. sul principio: Cass. 6.6.2000 n. 7583; id. 26.3.97 n. 2701; id. 14.5.93 n. 5485).

5. E' altresì opportuno evidenziare che correttamente gli istanti rivolgono la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'erronea esecuzione degli interventi posti in essere sull'alveo, nonché l'inadeguata manutenzione del letto del corso d'acqua.

Alla stregua di tale prospettazione, infatti, sussiste la legittimazione della Regione Campania, cui spettano - a mente dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8 - le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè - per quel che interessa - la sistemazione dei corsi d'acqua naturale (qual è il torrente Fenestrella), così come, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale (C. Cost. 9.6.86 n. 133), la relativa manutenzione e conservazione spetta alla Regione, che per tale motivo ne risponde ex art. 2051 o ai sensi dell'art. 2043 cc.

Non solo. Benchè l'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata abbia previsto che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni, va rilevato che

nonostante la previsione dell'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 (con cui la Regione Campania ha subdelegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16) nessuna funzione subdelegata ha riguardato gli interventi di conservazione e di manutenzione degli alvei.

La subdelega, infatti, ha avuto ad oggetto le funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque, sicché appare evidente che il contenuto della subdelega in esame non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è poi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia stabilito (in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59) dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che - come la Regione Campania - non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34).

Ed infatti, l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

6. Nel merito la domanda è risultata fondata.

L'inchiesta orale sviluppatasi nel corso dell'istruttoria, unitamente alle evidenze fotografiche prodotte, ha dato, infatti, conto che sia nel mese di settembre 2006 che in quello di marzo del 2008, in occasione di piogge di rilevante intensità, il torrente "Fenestrella" è esondato, invadendo i terreni di proprietà dei ricorrenti ed arrecando i danni oggetto di doglianza.

Tanto, invero, ha riferito il teste Michele Guerriero, il quale ha precisato che, tra le tante, "... un'esondazione si è verificata nel settembre 2006 e ha portato via ... (non comprensibile) ... alberi di noci di grosso fusto nel terreno dei miei figli,

Proc. n.85/2008 r.g

Pagina 4 di 9

ESPOSITO + 2 c/o REGIONE CAMPANIA

ha divelto alcune piante di nocciole ed ha portato detriti e materiali di risulta, oltre che lavatrici e frigoriferi", aggiungendo che "un'altra esondazione si è verificata nel marzo 2008 e ha provocato gli stessi danni", chiarendo ancora che "entrambe le esondazioni si sono verificate in conseguenza di piogge torrenziali che hanno ingrossato le acque del torrente ... hanno portato materiali di risulta e danneggiato tutti i terreni confinanti il terreno compresi quelli di Esposito Francesco", affermando, infine, che "dal 2006 i terreni sono rimasti incolti perchè immersi nella melma a ripetizione".

Il teste Carmine Spiniello, che ha redatto la consulenza tecnica di parte prodotta in atti, ha confermato di aver "scattato le fotografie allegate alla consulenza", le quali danno conto dell'inondazione dei terreni e del riversamento su di essi di detriti di vario genere.

Nel medesimo senso il terzo testimone, Pasquale Mauriello, ha dichiarato che "i terreni dei ricorrenti così come il mio sono stati interessati dall'esondazione del settembre 2006", precisando che "le esondazioni si verificavano 4-5 volte l'anno e portavano sui terreni materiali di risulta quali anche pezzi di auto, elettrodomestici oltre fango, legno e rifiuti", riferendo infine che "tutti i fondi sono rimasti incolti in quanto in queste condizioni non è possibile lavorarli".

7. Dimostrata in tali univoci termini la tracimazione sui fondi sopra indicati delle acque del menzionato torrente avvenuta nel mese di settembre 2006 e di marzo 2008, va preso atto che l'indagine demandata al consulente nominato, ai cui più ampi contenuti si rinvia, consente di stabilire che i due citati eventi alluvionali, dei quali l'ausiliare ha negato carattere di eccezionalità in base ai dati pluviometrici giornalieri acquisiti (piogge che non hanno mai superato i 40 mm), sono "da attribuire esclusivamente alla fatiscenza del vecchio argine di terra ancora presente nella proprietà del sig. Esposito..." (cfr. pag.5 della relazione depositata in data 14 giugno 2010).

Il tecnico ha, altresì, precisato in relazione ai terreni di proprietà dei germani Guerriero che "visionando gli argini del torrente si è evinto che lungo il confine del fondo di proprietà Guerriero sono stati effettuati lavori di rafforzamento della sponda..." mediante la messa in posa di "enormi gabbie di pietra calcarea a protezione del suolo" (cfr. pag. 3 relazione cit.).

Tutto ciò per precisare "che il vecchio argine formato da terra non ha retto alla piena del torrente inondando i fondi oggetto di causa" con conseguenziale allagamento dei medesimi e deposito sui terreni "oltre a fango anche (di) materiali di riciclo come plastica, lattine, bottiglie etc. ".

In tali termini, l'ausiliario ha riferito che i "danni ... sono da attribuire allo

smottamento dell'argine che non ha resistito alla forza dell'acqua contenuta nel canale al momento delle copiose piogge, allagando così i terreni oggetto di causa" (cfr. pag. 4 della relazione cit.), così concludendo che tali danni sono "da imputare alla fatiscenza dell'argine composto all'epoca esclusivamente da terra, quasi sicuramente fatiscente e non ad una casualità delle piogge come dimostrano le tabelle pluviometriche del luogo".

Ebbene, l'indagine tecnica sopra riepilogata fornisce un'analisi accurata dello stato dei luoghi ed una condivisibile e documentata ricostruzione delle cause degli eventi lamentati, sicché nel delineato contesto, deve riconoscersi che la causa delle esondazioni è stata originata dalla rottura della sponda dell'argine del corso d'acqua in questione, evento questo, a sua volta, riconducibile allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo o meglio dei suoi argini, formati solo da terra, come tale del tutto inidonei a mantenere il deflusso delle acque in una quantità superiore alla portata ordinaria.

Alla stregua di tali evidenze, dunque, non vi può essere dubbio alcuno circa la sussistenza del fatto dannoso (esondazione del torrente), delle conseguenze dannose da esso prodotte (perdita del raccolto di nocciole, spese sistemazione dei fondi), nonché del nesso eziologico tra il fatto e l'evento.

A tanto consegue la responsabilità della Regione Campania, tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione e risultata, -invece, inadempiente in relazione a tale dovere.

8. In merito al danno si evidenzia che i ricorrenti hanno lamentato la ricorrenza di pregiudizi arrecati al soprassuolo, la sussistenza di oneri relativi alla sistemazione dei fondi, nonché il mancato guadagno dei raccolti annuali.

Anche sul punto le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio (ai cui contenuti si rimanda, cfr. relazione depositata dal geom. Giuseppe Di Martino il 14 giugno 2010,) risultano attendibili quanto ai criteri utilizzati.

Va solo precisato, al riguardo, che gli eventi alluvionali allegati e comunque provati e, pertanto, da prendere in considerazione sono due e risalgono al mese di settembre 2006 e di marzo 2008.

Tanto, invero, è stato precisamente allegato dai ricorrenti e tanto ha riferito il primo teste Michele Guerriero, mentre la versione del terzo testimone, Pasquale Mauriello, che discorre di esondazioni verificatesi "anche 4/5 volte l'anno", risulta del tutto ed insuperabilmente generica e nemmeno sostenuta da una puntuale attività assertiva.

Da quanto precede deriva che gli interventi di sistemazione e di pulizia dei

uf
M. Caracciola

fondi, che il consulente conteggia in numero di quattro in relazione agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, vanno, invece riconosciuti nella misura di due e, dunque, per i soli anni 2006 e 2008 in termini corrispondenti agli episodi di esondazione allegati e provati cui è eziologicamente seguita la necessità degli interventi in questione.

Per il resto, null'altro v'è da osservare in ordine alle corrette valutazioni dell'ausiliario, che risultano puntuali anche nelle risposte offerte ai consulenti di parte.

Per cui, in relazione alla posizione dell'Esposito il valore del soprassuolo si stima pari alla somma di € 520,00 (considerando il prezzo delle nocciole, la produzione media annua, le spese di coltivazione e la superficie del frutteto e dunque il reddito medio annuo perduto), mentre si quantifica in € 3.431,40 la spesa annua di sistemazione del suolo alluvionato (che per le ragioni anzidette va moltiplicata per due) ed in € 348,00 il mancato raccolto.

Con riferimento alla posizione dei Guerriero la stima del soprassuolo è stata, invece, indicata nella misura di € 702,00, laddove il mancato raccolto annuale relativo all'anno 2006 è stato accertato in € 571,00. Le spese di sistemazione dei fondi sono state calcolate per l'anno 2006 in € 6.730,00 e per l'anno 2008 in € 5.467,40.

Dunque, considerando tali valori il danno subito da Francesco Esposito ammonta a complessi € 4.183,40 per l'anno 2006 ed in € 3.547,40 per il 2008.

Tali valori, che il consulente ha stimato al momento della sua verifica, vanno devalutati alle citate date; va poi considerata la rivalutazione monetaria, nonché sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali.

Si giunge così all'importo complessivo ed attuale (al 5 novembre 2012) di € 8.655,12 al cui pagamento in favore di Francesco Esposito la Regione Campania va condannata.

Il danno subito dai Guerriero va ammonta, invece, a complessivi € 8.003,00 per l'anno 2006 ed in € 5.467,00 per il 2008.

Operando anche in tal caso nel modo che precede (devalutando le citate somme e poi conteggiando la rivalutazione monetaria e gli interessi), si perviene all'importo complessivo ed attuale (al 5 novembre 2012) di € 15.105,79 al cui pagamento in favore di Guerriero Francesco e Giancarlo la Regione Campania va condannata.

9. In tale valutazione deve arrestarsi ogni altra riflessione non potendo aver seguito la richiesta pure formulata dagli attori di condanna della

Regione all'esecuzione delle opere necessarie per assicurare il regolare deflusso delle acque e ripristinare lo stato dei luoghi.

Tale domanda, invero, è inammissibile.

L'art. 2 del r.d. 25.7.1904 n. 523 attribuisce in via esclusiva all'autorità amministrativa il potere di statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti e fatti, che possano avere relazione con il buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde etc., ed in particolare riguardo alle opere che devono essere eseguite entro gli alvei o contro le sponde, escludendo espressamente qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria su tali questioni.

L'art. 140, lett. e), del r.d. 11.12.1933 n. 1775, da parte sua, limita al risarcimento dei danni che siano derivati dall'esecuzione di opere idrauliche ed in genere dai provvedimenti assunti ai sensi del citato art. 2 del r.d. n. 523/1904 la cognizione del giudice ordinario (ovvero del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, che è organo specializzato della giurisdizione ordinaria), mentre l'art. 141 vieta la proposizione di azioni possessorie o di enunciazione contro situazioni che derivano da provvedimenti o atti dell'autorità amministrativa in materia di acque pubbliche.

Infine, l'art. 143, lett. b), del medesimo corpo normativo attribuisce alla giurisdizione di merito del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (nella sua veste di organo della giurisdizione amministrativa) i ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 523/1904.

Il complesso di tali disposizioni induce, dunque, a ritenere che non è consentito all'A.G.O. imporre alla P.A. un *facere* in materia di esecuzione o manutenzione delle opere idrauliche, risultando tale materia affidata in via esclusiva agli interventi ampiamente discrezionali dell'autorità amministrativa, assoggettati solo al controllo giurisdizionale anche di merito del T.S.A.P., salva la possibilità per il privato, che subisca danni a causa dell'operato (illegittimo o inopportuno) o dell'inerzia della P.A., di agire per il risarcimento dei danni (Cass., ss. uu., 17.7.92 n. 8677).

Per tali ragioni, quindi, la domanda va dichiarata inammissibile.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

Proc. n.85/2008 r.g

Pagina 8 di 9

ESPOSITO + 2 c/o REGIONE CAMPANIA

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Francesco Esposito, Francesco e Giancarlo Guerriero nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 27 maggio 2008 e 2 gennaio 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Francesco Esposito della somma di € 8.655,12, nonché in favore di Francesco e Giancarlo Guerriero al pagamento della somma di € 15.105,79;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 2.053,45 per spese (ivi comprese quelle già liquidate di c.t.u.) ed € 2.100,00 per competenze, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Consiglio Zigarelli.

Così deciso a Napoli in data 5 novembre 2012.

Il giudice delegato- est.

(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

(dr. Maurizio Gallo)

Il Funzionario Giudiziario
Gallozza Enrico

(Enrico Gallozza)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 9 NOV. 2012.

IL DIRIGENTE CANCELLERIA

(Enrico Gallozza)

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1 Atti Giudiziari e Ammende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 713,20
456 T	€ 48,00
964 T	€
TOTALE	€ 761,20
Registrato il 26.7.13	
N° 12073 Vol.	
Atti Giud. Att.	
Costo €	

F.E. 5111/2013
Not. est. sent.
in data 8/11/2013
Napoli, 16/12/2013
KD

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Consiglio Zigarelli con studio in Avellino alla via F.sco Tedesco n° 454 nella qualità di attributario in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 19/09/2012 n° 05/07/12/208E, ho notificato copia in forma esecutiva dell'antescritta sentenza n° 122/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, vidimata dall'Ufficio Postale di Avellino AG n° 06 a: **N° 66 CRON**

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.nte p.t.,
via S. Lucia n° 81, 80132 Napoli come risultante da ricevuta postale.

(Avv. Consiglio Zigarelli)

